

# LA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Di **Claudio Venturi**

**Sommario:** - 1. Premessa. - 2. La nomina dell'amministratore di sostegno. - 2.1. Presupposti. - 2.2. Legittimazione. - 2.3. Procedimento. - 2.4. Competenza. - 2.5. Il decreto di nomina. - 2.6. Pubblicità. - 2.7. I vantaggi economici. - 3. La scelta dell'amministratore di sostegno. - 3.1. La nomina. - 3.2. Gli effetti dell'amministrazione di sostegno recesso. - 3.3. I doveri dell'amministratore di sostegno. - 4. Revoca e cessazione dell'amministratore di sostegno.

## 1. Premessa

Dopo diversi anni di attese e rinvii, è nata finalmente una nuova figura giuridica per l'assistenza di disabili e anziani: **l'amministratore di sostegno**, col compito di tutelare gli **interessi economici** degli assistiti aiutandoli nelle scelte di vita.

La nuova disciplina contenuta nella Legge 9 gennaio 2004, n. 6 <sup>1</sup> (**in vigore dal 18 marzo 2004**) prevede, infatti, l'introduzione nel Codice Civile dell'inedita figura dell' "**amministratore di sostegno**".

Si tratta indubbiamente di un efficace strumento per la protezione delle persone prive, in tutto o in parte, dell'autonomia necessaria per l'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non del tutto incapaci di intendere e di volere.

Una delle novità più rilevanti si coglie sul terreno dei **destinatari della protezione**.

Mentre l'interdizione riguarda solo gli "infermi di mente", e nessun altro "debole" esiste per il Legislatore, il nuovo strumento è pensato invece per venire incontro a **chiunque si trovi in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti**. Non soltanto quindi persone con malattia mentale o disabilità intellettiva ma anche anziani della quarta età, handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti colpiti da ictus, malati e, in alcuni casi, extracomunitari e detenuti.

La normativa precedente preveda soltanto i casi estremi di chi versava in condizioni di abituale e totale infermità di mente, la cui protezione consisteva nell'interdizione o, per casi meno gravi, nell'inabilitazione dell'infermo.

---

<sup>1</sup> Concernente "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali". (pubblicata nella G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004).

In molti casi le misure dell'interdizione o dell'inabilitazione risultavano sproporzionate e dunque inadeguate ai reali bisogni ed erano, pertanto, spesso penalizzanti.

La nuova legge, secondo quanto si legge all'articolo 1 *“ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.

Nel caso di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, che comporti l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la persona interessata può essere assistita da un “amministratore di sostegno”, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.

Potrebbe essere il caso, per esempio, di soggetti con problemi di salute tali da impedire loro di provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi, ma non di tale entità da legittimare una loro interdizione o inabilitazione.

La nuova legge introduce o modifica alcuni articoli del Codice Civile, ed alcune norme attuative dello stesso (Codice di procedura civile), oltre ad altre norme collegate (R.D. 30 marzo 1941, n. 318; D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), assicurando una migliore tutela delle persone, con una minor possibile limitazione dei propri diritti.

Lo scopo della legge è di riconoscere gli stati di incapacità, apprestando strumenti coi quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d'agire. La visione politica legislativa è quindi quella di considerare in modo negativo le restrizioni all'incapacità d'agire, che debbono essere introdotte solo quando siano inevitabili.

La riforma – come si legge nello Studio notarile n. 4858 <sup>2</sup> - coglie l'occasione per limare gli angoli più spigolosi dell'interdizione, disponendo fra l'altro:

- a) che si possa procedere ad interdire una persona e non più che la si debba interdire, come prevedeva l'art. 414 C.C. nel suo testo originale;
- b) che tale estrema misura possa essere adottata solo quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Ciò sta a significare che si possa essere in abituale condizione d'infermità di mente senza per quello essere interdetti; parimenti si può essere affiancati da un amministratore di sostegno, senza che lo si debba fare.

Con la nuova figura giuridica dell'amministrazione di sostegno si tende soprattutto al **miglioramento della qualità della vita futura** e non alla semplice salvaguardia del patrimonio della persona in difficoltà.

Ovviamente la normativa giuridica traccia solo le linee generali, ma vincolanti, entro i quali **famiglie ed istituzioni** potranno poi muoversi.

## **2. La nomina dell'amministratore di sostegno**

### **2.1. Presupposti**

L'amministratore di sostegno può essere designato al maggiorenne il quale sia affetto da:

- a) una infermità, oppure

---

<sup>2</sup> Amministratore di sostegno – Studio n. 4858, approvato dalla Commissione studi del Consiglio nazionale del notariato il 20 gennaio 2004.

b) una menomazione fisica o psichica che porti all'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

L'interdizione, invece, prevedeva e prevede anche nel nuovo testo dell'art. 414 C.C. la sola infermità abituale, lasciando aperte le situazioni transitorie d'incapacità.

## 2.2. Legittimazione

Il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure da uno dei soggetti che possono chiedere l'interdizione, che possono essere il coniuge o una persona **"stabilmente convivente"** (artt. 406, 417 C.C.).

In questa legge si è proceduto ad inserire la figura della persona "stabilmente convivente", la quale potrebbe essere: un amico o un'amica; un convivente eterosessuale; un convivente omosessuale. L'espressione "stabilmente convivente" è sufficientemente generica da farvi rientrare queste ed altre ipotesi.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima (art. 406, comma 2 C.C.)

## 2.3. Procedimento

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare:

- 1) le generalità del beneficiario,
- 2) la sua dimora abituale,
- 3) le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,
- 4) il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

## 2.4. Competenza

La nomina viene fatta dal giudice tutelare, **entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta**, mediante decreto motivato, immediatamente esecutivo (art. 405 C.C.).

Il decreto che riguarda un **"minore non emancipato"** può essere emesso soltanto nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui raggiunge la maggiore età.

Nel caso l'interessato sia un **"interdetto o un inabilitato"**, il decreto diviene esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Ciò comporta che l'amministratore di sostegno è anche uno strumento per far venir meno misure severe e penalizzanti come l'interdizione e l'inabilitazione, dando luogo ad un regime più flessibile.

L'articolo 406 C.C. evidenzia ulteriormente il rispetto per la persona dell'interessato, che può indicare il possibile amministratore di sostegno, anche se sia già interdetto o inabilitato.

Allo scopo di ridurre il ricorso all'interdizione, gli operatori dei servizi che si prendono cura di una persona impossibilitata a curare i propri interessi, debbono promuovere il ricorso al giudice tutelare, o segnalare il caso al Pubblico Ministero, per l'avvio della procedura dell'amministrazione di sostegno.

Nel procedimento, il giudice deve tener conto anche delle indicazioni dell'interessato (art 407C.C.).

## **2.5. Il decreto di nomina**

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

## **2.6. Pubblicità**

Il decreto di apertura (e di chiusura) dell'amministrazione di sostegno devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

## **2.7. I vantaggi economici**

**I vantaggi economici** previsti dalla nuova normativa sono i seguenti:

- il procedimento di nomina dell'amministratore è **gratuito**
- gli atti ed i provvedimenti relativi sono **esonerati** dal pagamento del "contributo unificato" (ex bolli) e di altri oneri.

## **3. La scelta dell'amministratore di sostegno**

### **3.1. La nomina**

Ai sensi del nuovo articolo 408 C.C., la scelta dell'amministratore di sostegno *“avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”*.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:

- il coniuge che non sia separato legalmente,
- la persona stabilmente convivente,
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado,
- il tutore o curatore,
- il pubblico ministero.

dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

### I gradi di parentela


Per il "Diritto di famiglia" italiano, sono **parenti** di una persona, che chiameremo soggetto di riferimento, soltanto le persone che **discendono da uno stesso capostipite**.

Il grado corrisponde al numero di generazioni intercorrenti.

Sono **parenti in linea retta** quelli che discendono l'uno dall'altro, cioè di padre in figlio (le generazioni precedenti al **soggetto di riferimento** si chiamano **ascendenti**, mentre quelle successive si chiamano **discendenti**).

Invece gli altri parenti che, non avendo un rapporto in linea retta (cioè di padre in figlio) con il soggetto di riferimento, hanno in comune uno stesso ascendente capostipite, vengono definiti **parenti in linea collaterale**.

Tavola n. 1



Nel grafico esemplificativo:

1. consideriamo il **disabile** come **soggetto di riferimento** e quindi persona da cui inizia il conteggio dei gradi;
2. il **padre** è suo **parente di 1° grado in linea retta ascendente** (*intercorre una sola generazione*);
3. il **figlio** è suo **parente di 1° grado in linea retta discendente**;
4. il **nonno** è suo **parente di 2° grado in linea retta ascendente** (*intercorrono due generazioni*);
5. lo **zio** è suo **parente di 3° grado in linea collaterale** (*saliti al 2° grado del nonno, occorre scendere di 1 grado collaterale per arrivare allo zio*);
6. il **cugino** è suo **parente di 4° grado in linea collaterale** (*saliti al 2° grado del nonno, occorre scendere di 2 gradi collaterali per arrivare al cugino*).

Sempre in relazione al disabile (soggetto di riferimento), sono **AFFINI** le relazioni acquisite mediante **matrimonio**.

Esempio:

1. i **parenti del coniuge** del disabile (*il cognato/fratello della moglie, il suocero, ecc.*);
2. i **singoli coniugi dei parenti** del disabile (*il cognato/marito della sorella, il genero/marito della figlia, la moglie dello zio, il marito della cugina, ecc.*). Ovviamente, **non rientrano tra gli affini i coniugi ascendenti** (padre/madre sono comunque parenti in linea retta di 1° grado, nonno/nonna sono comunque parenti in linea retta di 2° grado, bisnonno/bisnonna sono comunque parenti in linea retta di 3° grado, ecc.), mentre **rientrano tra gli affini i coniugi dei discendenti** (genero/nuora, ecc.) perché appartenenti ad un altro ramo capostipite.

Tavola n. 2



### 3.2. Gli effetti dell'amministrazione di sostegno

Ai sensi dell'art. 409 C.C. il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

### 3.3. I doveri dell'amministratore di sostegno

Il nuovo articolo 409 C.C. è la chiave di volta della nuova legge. Stabilisce che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno **mantiene la capacità di agire** per tutti gli atti non riservati dal giudice all'amministratore.

L'ufficio di amministrazione di sostegno non prevede, dunque, l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in questo si differenzia dall'interdizione.

E questa logica di maggiore libertà del beneficiario si rinviene anche nel successivo articolo 410 C.C., secondo il quale l'amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, *"deve tener conto dei bisogni o delle aspirazioni del beneficiario"*.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario,

L'amministratore, il Pubblico Ministero, i parenti entro il secondo grado, il coniuge o la persona stabilmente convivente possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (art. 410, comma 2 C.C.).

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

#### **4. Revoca e cessazione dell'amministrazione di sostegno**

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o il coniuge o la persona stabilmente convivente ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare (art. 413, comma 1 C.C.).

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato.

Il giudice tutelare può altresì provvedere anche d'ufficio alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

Se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.